

Data 26/03/2014
Protocollo N. 69033 del 26/03/2014
Fascicolo: 9.11/2009/1630
Pagina 1

Spett. Impresa
Semola Giorgio Massimo
Via San Rocco n. 5
SEGRATE
giorgiomassimo.semola@pec.it

e, p.c. Spett.le
Comune di Segrate
Via XXV Aprile
SEGRATE
segrate@postemilcertificata.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
UO Territorio e Attività Integrate
Via Giovanni Paolo I n. 8
MELEGNANO
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Liguria Assicurazioni S.p.A.
Via Senigallia n. 18/2
MILANO
liguriassicurazioni@pec.gruppofondiarisai.it

Oggetto: Impresa: Semola Giorgio Massimo
Sede legale: Via San Rocco n. 5 - Segrate (MI)
Insediamento: Via Reggio Emilia n. 29 - Segrate (MI)
Comunicazione di conclusione del procedimento, di accettazione della garanzia finanziaria e comunicazione dell'iscrizione al Registro Provinciale ex art. 216 del d.lgs. 152/06.

Con riferimento alla comunicazione di variante sostanziale per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi svolte ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, presso l'insediamento ubicato in: Via Reggio Emilia n. 29 - Segrate (MI), pervenuta alla Provincia di Milano in data **11/04/2013**, si informa l'avvenuta conclusione del procedimento istruttorio.

Si comunica inoltre l'avvenuta accettazione, da parte di questa Provincia, della garanzia finanziaria n. **63660472** emessa in data **29/03/2012** da **Liguria Assicurazioni S.p.A.**, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. **70717** del **23/04/2012**, con appendice n. **1** emessa il **12/12/2013**, prestata in conformità alle



disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 19461 del 19/11/2004, a fronte della comunicazione di variante attività di cui sopra per l'insediamento in oggetto.

Si partecipa che codesta Impresa è stata iscritta, con decorrenza dall'11/04/2013 al n. **MI0445** del Registro Provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero relativa alle seguenti tipologie di rifiuti di cui al d.m. 5.02.1998:

Tipo (*)	Tipologia	CER	Attività autorizzate	Quantità (**)
RM	3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R4	8.500 [t/a] 10.625 [mc/a]
		100299, 120199	R13	246,5 [mc]
RM	3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R4	850 [t/a] 1.062 [mc/a]
		100899, 120199	R13	51 [mc]
MR	5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	600 [t/a] 750 [mc/a] 16 [mc]
MR	3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R13	1.500 [t/a] 1.875 [mc/a]
MR	3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R13	150 [t/a] 187 [mc/a] 9 [mc]
MR	5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.L. 5/2/97, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	1.400 [t/a] 1.750 [mc/a] 34 [mc]

(*) RM=Recupero di materia; RA=Recupero ambientale; RE=Recupero energetico; MR=Messa in riserva

(**) Nel caso presso il sito vengano effettuate esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti la quantità/volume indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare mentre il volume indicato è quello massimo fisicamente stoccabile; nel caso vengano invece effettuate altre operazioni di recupero il volume indicato in messa in riserva (R13) deve intendersi come massimo fisicamente stoccabile e la quantità/volume riportata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.



Secondo quanto disposto dall'art. 216, comma 5, del d.lgs. 152/06, la comunicazione in oggetto ha validità di cinque anni dalla data di presentazione alla Provincia di Milano e pertanto la scadenza della stessa risulta fissata al **10/04/2018**, fatte salve eventuali modifiche normative; l'eventuale rinnovo dovrà essere presentato, alla scrivente Provincia, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), con istanza ai sensi del d.P.R. 59/2013 nei termini previsti di legge, al fine di rendere possibile il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) prima della scadenza della presente, la quale andrà a sostituire la suddetta comunicazione e le altre autorizzazioni/comunicazioni settoriali ambientali che devono essere in possesso di codesta Impresa per la corretta gestione dell'impianto.

Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, codesta Società è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività, al ripristino finale ed al recupero dello stato dell'area in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata.

Con riferimento a quanto riportato nella comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 ed a quanto previsto dalla vigente regolamentazione nazionale in materia, si fa presente che presso l'insediamento in oggetto i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio rientranti nel Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011 e, a partire dal 1° gennaio 2014, i rottami/rifiuti di rame rientranti nel Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25.07.2013, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni riportate nei suddetti Regolamenti, fermo restando che preventivamente l'Impresa dovrà essere in possesso di sistemi di gestione validati da organismi di certificazione secondo quanto previsto dagli stessi.

Per tutte le altre tipologie di rottami il recupero è comunque subordinato al rispetto di quanto previsto alla specifica voce del d.m. 5.02.1998.

I rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13), dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e dal d.m. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia (R4), operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis-Parte Seconda del d.lgs 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano M.P.S./End of Waste o prodotti usualmente commercializzati, nella stretta osservanza di quanto stabilito dal d.m. 5.02.1998 e/o dei Regolamenti comunitari.

Con la presentazione della comunicazione ex art. 216 del d.lgs 152/06, l'interessato dichiara la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti anche attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4 del sopraccitato articolo e si applicheranno le sanzioni previste per legge.

Il pagamento dei diritti relativi al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs.152/06, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, ivi compreso per l'anno in corso. Il mancato pagamento comporta, ai sensi del d.m. 21 luglio 1998, n. 350, art. 3, comma 3, l'automatica sospensione della presente iscrizione al suddetto Registro, con la temporanea impossibilità alla continuazione dell'attività.



L'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando, tra l'altro, il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11.

Si ricorda a codesta Impresa che qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per attività e quantità trattate, nell'Allegato 1, punto 5, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la Società è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà presentare istanza nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle regolamentazioni nazionali e/o regionali in materia.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
P.i. Piergiuseppe SIBILIA

IL DIRETTORE
DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dr. Piergiorgio VALENTINI